



10 LUG. 2003
23 LUG. 2003

Provincia di Benevento

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 7 LUGLIO 2003

Oggetto: **ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 9.5.2003 TRA REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA DI BENEVENTO, COMUNE DI PIETRELCINA E COMUNE DI PESCO SANNITA, PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA "POLO TURISTICO RELIGIOSO PIETRELCINA" APPROVATO DAL CIPE NELLA SEDUTA DEL 14.6.2002, PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE TERRITORIALE. RATIFICA.**

L'anno duemilatre addi SETTE del mese di LUGLIO alle ore 12,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 21080 del 1.07.2003 e Teleg. 21361 del 2.7.2003 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. AGOSTINELLI Donato | 13. FELEPPA Michele |
| 2. ANGRISANI Rita | 14. GAGLIARDI Francesco |
| 3. BARRICELLA Raffaele | 15. GIALLONARDO Pietro |
| 4. BORRELLI Mario | 16. LAMPARELLI Giuseppe |
| 5. BOSCO Egidio | 17. LOMBARDI Paolo |
| 6. BOZZI Giovanni | 18. MARCASCIANO Gianfranco |
| 7. CALZONE Antonio | 19. MAROTTA Mario |
| 8. CAPOCEFALO Spartico | 20. MORTARUOLO Domenico |
| 9. CRETA Giuseppe | 21. NAPOLITANO Stefano |
| 10. DE CIANNI Teodoro | 22. POZZUTO Angelo |
| 11. DE GENNARO Giovanni | 23. RUBANO Lucio |
| 12. DI MARIA Antonio | 24. SCARINZI Luigi |

L'ORIGINALE AGLI ATTI
SE NE TRASMETTA COPIA AGLI UFFICI
Din. S.I.
Din. S.F.P.
6906
n. 108-03
IL SEGRETARIO GENERALE

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 23 Consiglieri ed il Presidente della Giunta.

Risultano assenti i Consiglieri 23

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori MASTROCINQUE - CIERVO - FORGIONE - GRIMALDI - NISTA - VALENTINO

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

sull'argomento in oggetto, dà la parola all'Assessore relatore Giovanni Mastrocinque, il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.1) con a tergo espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267, ne illustra ampiamente il contenuto.

Il Presidente dopo aver dato lettura del parere espresso dalla II° Commissione Consiliare allegato alla presente sotto il n.2), dà la parola al Presidente NARDONE il quale aggiunge importanti dettagli alla proposta così come formulata.

Intervengono con proprie osservazioni i Consiglieri FELEPPA – CAPOCEFALO - DE GENNARO - DE CIANNI – NAPOLITANO - BARRICELLA. Conclude il Presidente NARDONE fornendo ulteriori e circostanziati elementi al fine di chiarire la problematica.

Il tutto come da resoconto stenografico agli atti dell'Ufficio Consiglio.

Al termine nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione.

Interviene il Consigliere FELEPPA preannunciando la propria astensione con la seguente dichiarazione: “”Il voto di astensione significa favorevoli all'Accordo di Programma, ma visto che non si tratta di presa d'atto ma di ratifica, e quindi di responsabilità del Consiglio Provinciale, era opportuno che ci fosse stata una relazione illustrativa di tutti gli atti che hanno portato alle varie approvazioni, ai criteri di scelta dell'azienda privata, in quanto trattasi di investimenti estremamente importanti e, il Consiglio Provinciale, tutti i Consiglieri Provinciali, hanno il diritto – dovere di essere informati prima di votare su qualsiasi cosa onde evitare responsabilità civili e penali”””.

Eseguita la votazione, presenti 24 (23 Consiglieri + Presidente), astenuti 3 (FELEPPA-LOMBARDI-NAPOLITANO) FAVOREVOLI 21, la proposta viene approvata con 21 voti favorevoli.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività, che messa ai voti riporta la medesima votazione: Astenuti 3 (FELEPPA-LOMBARDI-NAPOLITANO) favorevoli 21.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

-Visto l'esito delle eseguite votazioni;

-Visto il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 e riportato a tergo della proposta allegata sub .1)

DELIBERA

1. Ratificare l'Accordo di Programma così come da atto sottoscritto in data 9.5.2003 tra la Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Pietrelcina e Comune di Pesco Sannita, per l'attuazione degli interventi previsti dal contratto di programma “Polo Turistico Religioso Pietrelcina”, approvato dal CIPE nella seduta del 14 giugno 2002, e degli interventi infrastrutturali di interesse territoriale che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ai sensi e per effetti dell'art.34 del D.L.gs.vo 18 agosto 2000, n.267.
2. dare alla presente la immediata esecutività.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to come all'originale

N. 186

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO 8 LUG. 2003

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianfrancesco MARELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 8 LUG. 2003 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 29 LUG. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 29 LUG. 2003

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 29 LUG. 2003

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to come all'originale

Per copia conforme all'originale

Benevento, li 29 LUG. 2003

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio M. JOLLO)

PROVINCIA di BENEVENTO
Affari Generali e Personale

183
31-8-03

Prot. n.

Benevento, li.....

U.O.: Consiglio

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
INFRASTRUTTURE

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
EDILIZIA E PATRIMONIO

SEDE

Oggetto: DELIBERA N.84 DEL 7.7.2003 AD OGGETTO:" ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 9.5.2003 TRA REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA DI BN, COMUNE DI PIETRELCINA E COMUNE DI PESCO SANNITA. PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA POLO TURISTICO RELIGIOSO PIETRELCINA - APPROVATO DAL CIPE NELLA SEDUTA DEL 14.6.2002, PER GLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE TERRITORIALE RATIFICA.

Per quanto di competenza, si trasmette fascicolo e una copia estratto della delibera indicata in oggetto, esecutiva.

Altra copia, della stessa, si trasmette al Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio.

IL DIRIGENTE
Dr. Alfonsina Colarusso



p.v.

SETTORE AA. GG. E PERSONALE
Prot. interno
N. 6906
del 4 AGO. 2003



PROVINCIA DI BENEVENTO

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO : ACCORDO DI PROGRAMMA del 9/05/2003 tra Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Pietrelcina e Comune di Pesco Sannita, per l'attuazione degli interventi previsti dal Contratto di Programma "Polo Turistico Religioso Pietrelcina", approvato dal CIPE nella seduta del 14/06/2002, per gli interventi infrastrutturali di interesse territoriale. Ratifica.-

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 19
DELL'ORDINE DEL GIORNO

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____
Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 84 del 7 LUG 2003

Su Relazione ALL MASTROCIANAVE

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. _____

di L. _____

Cap. _____

Cap. _____

Progr. n. _____

Progr. n. _____

del _____

Esercizio finanziario 200__

Esercizio finanziario 200__

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

PREMESSO CHE :

- È stata accolta la manifestazione di interesse espressa dalla CIT (Compagnia Italiana Turismo s.p.a.) per la promozione di un contratto di programma finalizzato alla valorizzazione turistica mediante la realizzazione di un Polo turistico – religioso “PIETRELCINA” nella Regione Campania e nei Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita;
- A seguito di regolare conferenza di servizi, giusto verbale del 3/5/2003, è stato sottoscritto in data 9/05/03, tra la Regione Campania, la Provincia di Benevento ed i Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita, l'accordo per l'attuazione degli interventi previsti dal Contratto di programma “Polo Turistico Religioso Pietrelcina”, approvato dal CIPE nella seduta del 14/06/02 e degli interventi infrastrutturali di interesse territoriale;
- Come riportato al punto 2 dell'art. 2 dell'accordo sottoscritto il 9/5/03, il Piano Progettuale del Polo Turistico Religioso “Pietrelcina” si propone la realizzazione di :
 1. attrezzature ricettive: una Casa di Accoglienza, un Albergo;
 2. strutture di supporto : un Auditorium, un'Agenzia di Viaggi interna alla Casa di Accoglienza e un'Agenzia di Viaggi localizzata nel centro di Pietrelcina;
 3. interventi di riqualificazione dei siti religiosi : percorso di visita alla “Torretta”, restauro e adeguamento del Convento dei Cappuccini, studio e progettazione delle aree di Piana Romana, recinzione e piantumazione delle aree di Piana Romana, realizzazione di un centro giovanile;
 4. interventi di recupero e riuso di immobili a Pesco Sannita;
 5. infrastrutture idonee alla funzionalità del Polo Turistico Religioso;
 6. servizi di formazione ed internazionalizzazione;

per un investimento complessivo pari a 92.859 Migliaia di Euro, di cui investimenti imprenditoriali pari a 76.461 Migliaia di Euro, e infrastrutture pari a 16.398 Migliaia di Euro, con previsione di assunzione a regime di 512 unità.

EVIDENZIATO CHE :

- con delibera di G.P. n. 200 del 7/05/2003, nel prendere atto delle conclusioni favorevoli del verbale della conferenza di servizi indetta dal Comune di Pietrelcina, è stato autorizzato il Presidente della Provincia a sottoscrivere il predetto Accordo di Programma;
- lo strumento dell'Accordo di Programma è stato adottato ai sensi dell'art. 34 del D. Lg.vo 267/2000 e che per produrre i suoi effetti deve essere ratificato, nei termini fissati dal medesimo D. Lg.vo, dai Consigli degli Enti sottoscrittori ed in particolare, da parte di questo Ente, entro 60 giorni dalla sua sottoscrizione.

Visto il D. Lg.vo 18/08/2000, n. 267;

Vista la deliberazione CIPE del 25/2/1994, n. 10 che disciplina l'istituto dell'Accordo di Programma;

Vista la deliberazione di G.R. del 10/05/2002, n. 1882;

Vista la delibera CIPE del 14/6/2002, n. 50;

Vista la delibera di G.P. n. 200 del 7/05/2003;

Vista la deliberazione di G.R. n. 1667 del 5/05/2003;

Visto che i Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita hanno provveduto con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali alla ratifica del più volte richiamato Accordo di programma sottoscritto il 9/05/2003;

Ritenuto doversi procedere alla ratifica dell'Accordo di Programma così come da atto sottoscritto in data 9/05/2003 tra la Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Pietrelcina e Comune di Pesco Sannita, per l'attuazione degli interventi previsti dal contratto di programma “ Polo Turistico religioso Pietrelcina”, approvato dal CIPE nella seduta del 14 Giugno 2002, e degli interventi infrastrutturali di interesse territoriale che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lg.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

Per tutto quanto espresso

Delibera

Di ratificare l'Accordo di Programma così come da atto sottoscritto in data 9/05/2003 tra la Regione Campania, Provincia di Benevento, Comune di Pietrelcina e Comune di Pesco Sannita, per l'attuazione degli interventi previsti dal contratto di programma " Polo Turistico religioso Pietrelcina", approvato dal CIPE nella seduta del 14 Giugno 2002, e degli interventi infrastrutturali di interesse territoriale che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lg.vo 18 Agosto 2000, n. 267.

Dare alla presente immediata esecutività.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi


FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____
facciate utili.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere _____
CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(1)


ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE CAMPANIA,
PROVINCIA DI BENEVENTO
COMUNE DI PIETRELCINA
COMUNE DI PESCO SANNITA

*PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL CONTRATTO DI PROGRAMMA
"POLO TURISTICO RELIGIOSO PIETRELCINA", APPROVATO DAL CIPE NELLA SEDUTA
DEL 14 GIUGNO 2002, E DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE
TERRITORIALE*

Napoli, 9 maggio 2003

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials.

REGIONE CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA

Accordo di Programma

Tra

- la Regione Campania, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro-tempore ANTONIO BASSOLINO;
- la Provincia di Benevento, rappresentata dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale pro-tempore CARMINE NARDONE
- il Comune di Pietrelcina, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, DOMENICO MASONE;
- il Comune di Pesco Sannita, rappresentato dal Sindaco pro-tempore SPARTICO CAPOCEFALO,

per l'attuazione degli interventi previsti dal Contratto di Programma "Polo Turistico Religioso Pietrelcina", cofinanziato dalla Regione Campania con Deliberazione G.R. n. 1882 del 10 maggio 2002 e approvato dal CIPE nella seduta del 14 giugno 2002, e degli interventi infrastrutturali di interesse territoriale

Premesso:

- a) che l'art.2, comma 203, lett. e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", definisce il Contratto di Programma come "*il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di Programmazione Negoziata*";
- b) che l'art.25, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n.196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", estende i contratti di programma di cui all'art.2, comma 203, lett. e), della legge 23 dicembre 1996, n.662, agli interventi del settore turistico;
- c) che l'art.9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, estende le agevolazioni previste dalla legge n.488/92 alle imprese operanti nel settore turistico - alberghiero;

- d) che, con nota del 2 agosto 2000, n. SG (2000) D/105754, la Commissione Europea ha affermato l'applicabilità del regime di aiuto della Legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il periodo 2000/2006 anche con riferimento agli strumenti della Programmazione Negoziata;
- e) che il CIPE, con Atto di indirizzo del 4 aprile 2001, recante "Regionalizzazione degli strumenti di Programmazione Negoziata", ha avviato il trasferimento dei Contratti di Programma alla competenza regionale;
- f) che la Giunta Regionale, con Delibera del 29 maggio 2001, n.2321, ha definito le modalità per estendere al settore economico del turismo lo strumento del Contratto di Programma, in coerenza e continuità con quanto fissato nell'Accordo di Programma Quadro "Poli e Filiere Produttive" dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 16 febbraio 2000 tra Governo e Regione Campania, e coerentemente con quanto stabilito nel Programma Operativo 2000/2006;
- g) che la Giunta Regionale con la medesima delibera n.2321 ha stabilito di applicare la procedura prevista dall'Accordo di Programma Quadro "Poli e filiere produttive", stipulato contestualmente all'Intesa Istituzionale, ai Contratti di Programma del settore Turismo cofinanziati dalla Regione;
- h) che i Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita hanno inteso attivare tutti quegli strumenti che consentano di orientare il turismo religioso nel quadro delle attività coerenti con l'obiettivo prioritario dello sviluppo locale, individuando nella concertazione amministrativa e nel Contratto di Programma le modalità di perseguimento di tale obiettivo;
- i) che la CIT - Compagnia Italiana Turismo S.p.A. (già CIT Holding S.p.A.), con lettera del 29 agosto 2001, acquisita il 31 agosto al Protocollo del Comune di Pietrelcina, n.6792/A, e al Protocollo del Comune di Pesco Sannita al n.4067, ha manifestato la volontà di intervenire in qualità di soggetto promotore per l'iniziativa di un Contratto di Programma;
- j) che il Comune di Pietrelcina, con Delibera di Consiglio Comunale del 5 settembre 2001, n.26, ha accolto la manifestazione di interesse espressa dalla CIT e ha approvato lo schema di protocollo di intesa, da sottoscrivere fra il Comune di Pietrelcina, il Comune

- di Pesco Sannita e la CIT, per la promozione di un Contratto di Programma, ai sensi dell'art.2, comma 203 e seguenti della Legge 23 dicembre 1996, n.662, finalizzato alla valorizzazione turistica di Pietrelcina, e per la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art.34 del Dlgs. 267/00, con la Regione Campania e i Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita;
- k) che il Comune di Pesco Sannita, con Delibera di Consiglio Comunale del 5 settembre 2001, n.46, ha espresso analoga attività;
- l) che i Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita hanno stipulato, in data 12 settembre 2001, con la CIT il protocollo di cui alla precedente lettera j),
- m) che la CIT – Compagnia Italiana Turismo S.p.A. con domanda di accesso alla Programmazione Negoziata, acquisita agli atti dell'Area Generale di Coordinamento "Attività del settore terziario" Settore 02 "interventi nel settore alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico" della Regione Campania (AGC) in data 4 aprile 2002, Prot. n. 000850 e alla Direzione Generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese del Ministero delle Attività Produttive in data 11 aprile 2002, Prot. n. 1.182.855, ha presentato, conformemente a quanto previsto dalla delibera CIPE 25 febbraio 1994, in proprio e nel nome e nell'interesse delle Società del Gruppo, un Piano Progettuale di investimento nel settore turistico ai fini della stipula di un Contratto di Programma per la realizzazione di un Polo Turistico Religioso "Pietrelcina" da realizzarsi nella Regione Campania, Comuni di Pietrelcina (BN) e Pesco Sannita (BN);
- n) che l'AGC "Attività del settore terziario" Settore 02 "Interventi nel settore alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico", congiuntamente al Settore "Affari Generali della Presidenza della Giunta Regionale" – "Servizio Affari generali dei Dipartimenti dell'Economia e del Territorio", al termine della fase istruttoria, ha espresso la valutazione in merito al Piano Progettuale presentato dalla CIT – Compagnia Italiana Turismo S.p.A. per la realizzazione delle iniziative relative al Polo Turistico Religioso "Pietrelcina";
- o) che la Regione Campania con Delibera di Giunta del 10 maggio 2001, n.1882 ha approvato il finanziamento di 35.822 Migliaia di Euro per la copertura degli oneri a carico della finanza pubblica per gli investimenti imprenditoriali individuati nel Piano

Progettuale presentato dalla CIT – Compagnia Italiana Turismo S.p.A. – relativa alla proposta di Contratto di programma “Polo Turistico Ricettivo” nei Comuni di Pietrelcina (BN) e Pesco Sannita (BN);

p) che contestualmente la Giunta Regionale ha deliberato di trasmettere il tutto per il seguito di competenza, ai Ministeri delle “Attività Produttive” ed “Economia e Finanze”;

q) che il CIPE, nella seduta del 14 giugno 2002, ha approvato la stipula del Contratto di Programma tra il Ministero delle Attività Produttive, Servizio per la Programmazione Negoziata, la CIT e, quali soggetti attuatori del Contratto, le Società Progetto;

r) che la CIT e le Società Progetto hanno stipulato il Contratto di Programma con il Ministero delle Attività Produttive in data 23 dicembre 2002;

s) che le Società Progetto risultano così individuate in relazione a ciascuna iniziativa:

- Struttura ricettiva a tre stelle Casa dell'Accoglienza: La Casa di Pietrelcina S.r.l.;

- Struttura ricettiva a quattro stelle Albergo : Hotel La Morgia S.r.l.;

- Auditorium: Il Centro Campano S.r.l.;

- Agenzia di Viaggi interna alla Casa di Accoglienza: CIT Italia S.p.A.;

- Agenzia di Viaggi interna a Pietrelcina: CIT Italia S.p.A.;

- Riqualificazione dei siti religiosi: Engeco General Contractor;

- Recupero e riuso immobili Pesco Sannita: Engeco General Contractor;

- Percorsi formativi: società di scopo;

- Internazionalizzazione: società di scopo.

t) che, a supporto del Contratto di Programma, l'Amministrazione Comunale ha individuato i seguenti due interventi volti all'adeguamento infrastrutturale di Pietrelcina alle nuove esigenze territoriali:

- il parcheggio area sud;

- il nuovo impianto di depurazione a servizio del centro urbano, delle frazioni e contrade comunali.

CONSIDERATO:

- a) che per l'attuazione coordinata di interventi diversi riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, per i quali si richieda una valutazione complessiva delle attività di competenza dei soggetti pubblici e privati interessati, l'ordinamento prevede, nell'ambito della Programmazione Negoziata, il ricorso allo strumento del Contratto di Programma;
- b) che, nell'ambito della Programmazione Negoziata, il Contratto di Programma permette l'esecuzione di specifici piani progettuali volti a consentire il rapido avvio di nuove iniziative e la creazione di occupazione aggiuntiva;
- c) che la Conferenza Stato Regioni nella seduta del 24 febbraio 1994 ha, tra l'altro, auspicato l'armonizzazione tra il momento della Programmazione Negoziata e quello della Pianificazione Territoriale, di competenza dei Comuni e delle Regioni, individuando a tal fine lo strumento dell'Accordo di Programma
- d) che la Delibera CIPE del 14 giugno 2002, n. 50, reca che gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 2004;
- e) che al fine di adottare i provvedimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi nei tempi stabiliti dalla Delibera CIPE, di cui alla precedente lettera d), quindi al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi, di conseguire l'adozione e la localizzazione dei programmi di intervento e l'eventuale determinazione della variante urbanistica, i Sindaci dei Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita hanno promosso la conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) che, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l'Accordo di Programma, se adottato con decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi trenta giorni dal Consiglio Comunale produce gli effetti dell'intesa di cui all'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni agli strumenti urbanistici vigenti;
- g) che, ai sensi dell'art.34, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'approvazione dell'Accordo di Programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere previste; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni;

h) che, in base all'art. 5 della Legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art.1 - II comma - della Legge Regionale 1 settembre 1981, n. 65", l'approvazione degli strumenti urbanistici, e loro varianti, è demandata al Consiglio Provinciale, previo parere della competente Sezione provinciale del Comitato Tecnico Regionale;

PRESO ATTO:

- a) che, ai sensi e per gli effetti della delibera CIPE 25 febbraio 1994 e dell'art.2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n.662, citati in premessa, le Società, che attueranno gli interventi privati, ed i Comuni di Pietrelcina e di Pesco Sannita, per gli interventi pubblici, sono designati dalla Regione quali soggetti affidatari della realizzazione delle proposte di intervento, nonché promissari dei finanziamenti pubblici a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE 21 Dicembre 2000, n.138 (G.U. n. 30/2001) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001-2003, che al punto 3.1 destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento dei Contratti di programma e sui fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro "Poli e filiere produttive" e all'utilizzo delle economie e delle revoche generate nell'ambito della finanza del medesimo Accordo e mediante l'impiego di risorse di derivazione comunitaria e del bilancio regionale, nonché di ulteriori finanziamenti a valere sui trasferimenti per le aree depresse ex lege 208/98;
- b) che le aree interessate dalla realizzazione del Polo Turistico Religioso, nel PRG vigente risultano tipizzate per mq. 57.425 come zona omogenea "Agricola" e mq. 92.628 come zona omogenea "Attrezzature Speciali, di culto e di interesse internazionale e manufatti turistico - religioso", per complessivi 150.053 mq.;
- c) che le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto di depurazione, nel PRG vigente risultano tipizzate per mq 30.937 come zona omogenea "Agricola";
- d) che le aree interessate dalla realizzazione del parcheggio pubblico, nel PRG vigente risultano tipizzate per mq 10.995 come zona omogenea "Agricola";

e) che per una migliore identificazione del programma e delle aree oggetto di intervento al presente Accordo di Programma vengono allegati i seguenti elaborati grafici:

- Tavola 1: Inquadramento territoriale delle aree di intervento, scala 1:5000;
- Tavole 2, 2a, 2b, 2c: Stralcio di PRG e previsioni urbanistiche, scala 1:2000, vincoli;
- Tavola 3: Zonizzazione, scala 1:2000;
- Tav. 4: Planimetria a quota -5, Scala 1:500
- Tav. 5: Planimetria a quota -2, Scala 1:500
- Tav. 6: Planimetria a quota +2.50, Scala 1:500
- Tav. 7: Planimetria a quota +8.50, Scala 1:500
- Tav. 8: Planimetria a quota +11.50, Scala 1:500
- Tav. 9: Sezioni e Prospetti, Scala 1:500
- Tav. 10: Planivolumetrico, Scala 1:500
- Tav. 11: Fotografie Plastico.

VISTA:

La delibera CIPE del 25 febbraio 1994, n.10, che disciplina l'istituto del Contratto di Programma;

La Deliberazione G.R. del 10 maggio 2002, n.1882;

La Delibera CIPE del 14 giugno 2002, n.50;

La delibera di Consiglio Comunale di Pietrelcina del 5 settembre 2001 che autorizza il Sindaco del Comune di Pietrelcina alla sottoscrizione degli atti necessari e consequenziali per la formalizzazione dell'Accordo di Programma con il Presidente della Giunta Regionale;

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 1667 del 5.5.2003 che autorizza il Presidente della Giunta Regionale alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con la Provincia di Benevento, i Sindaci dei Comuni di Pietrelcina e di Pesco Sannita, ai sensi dell'art. 34 del

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per la realizzazione degli interventi previsti dal Contratto di Programma "Pietrelcina";

La Deliberazione di Giunta Provinciale n. 200 del 7 maggio 2003, di pari contenuto, che autorizza il Presidente dell'Amministrazione Provinciale alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma;

Tutto ciò premesso,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma, attuato ai sensi dell'art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Art.2 - Oggetto dell'Accordo di Programma

1. In attuazione della Delibera CIPE del 14 giugno 2002, n. 50, con le modalità di cui all'art.34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con gli effetti dei provvedimenti di cui all'art.9 e seguenti della legge 22 ottobre 1971, n.865, e all'art.35 della stessa legge, le parti firmatarie del presente accordo assumono le seguenti determinazioni rivolte ad assicurare la realizzazione della proposta d'intervento identificata in premessa.

2. È adottato il Piano Progettuale del Polo Turistico Religioso "Pietrelcina", rivolto alla realizzazione di:

- *attrezzature ricettive*: una Casa di Accoglienza, un Albergo;
- *strutture di supporto*: un Auditorium, un'Agenzia di Viaggi interna alla Casa di Accoglienza e un'Agenzia di Viaggi localizzata nel centro di Pietrelcina;
- *interventi di riqualificazione dei siti religiosi*: percorso di visita alla "Torretta", restauro e adeguamento del Convento dei Cappuccini, studio e progettazione delle aree di Piana Romana, recinzione e pavimentazione delle aree di Piana Romana, realizzazione di un centro giovanile;
- *interventi di recupero e restauro di immobili* a Pesco Sannita;

- *infrastrutture* idonee alla funzionalità del Polo Turistico Religioso;
- *servizi* di formazione e internazionalizzazione,

per un investimento complessivo pari a 92.859 Migliaia di Euro, di cui investimenti imprenditoriali pari a 76.461 Migliaia di Euro, e infrastrutture pari a 16.398 Migliaia di Euro, con previsione di assunzione a regime di 512 unità.

3. Sono approvati i seguenti due interventi, a supporto del Contratto di Programma, individuati dall'Amministrazione Comunale e volti all'adeguamento infrastrutturale di Pietrelcina alle nuove esigenze territoriali:

- il parcheggio area sud;
- il nuovo impianto di depurazione a servizio del centro urbano, delle frazioni e contrade comunali.

4. Per una completa identificazione del Programma adottato si rinvia agli elaborati tecnici acquisiti dalla Regione, che costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.

5. Le Società che realizzeranno direttamente gli investimenti privati - Soggetti attuatori - e i Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita per le infrastrutture sono designati dalla Regione/CIPE quali soggetti affidatari della realizzazione del Piano Progettuale di cui al precedente punto 3, nonché promissari dei finanziamenti pubblici a valere sui fondi di cui alla Delibera CIPE 21 Dicembre 2000, n.138 (G.U. n. 30/2001), e sui fondi di cui all'Accordo di Programma Quadro "Poli e filiere produttive" e all'utilizzo delle economie e delle revoche generate nell'ambito della finanza del medesimo Accordo e mediante l'impiego di risorse di derivazione comunitaria e del bilancio regionale, nonché di ulteriori finanziamenti a valere sui trasferimenti per le aree depresse ex lege 208/98, per gli investimenti imprenditoriali e sulle modalità di impegno degli ulteriori fondi, per i restanti interventi, individuati o da individuarsi.

6. Il Piano Progettuale di cui al precedente punto 2 è localizzato su un'area di estensione complessiva pari a 150.053 mq, la cui perimetrazione è individuata su planimetria catastale in scala 1:2000, riportata in Tavola 2, e corredata dagli elenchi catastali delle proprietà interessate, in adempimento delle disposizioni di cui all'art.3 comma 2 del decreto - legge 2 maggio 1974, n.115, convertito dalla legge 27 giugno 1974, n.247.

7. Gli interventi di cui al precedente punto 3 sono localizzati in due aree rispettivamente dell'estensione di 10.995 mq e di 30.937 mq le cui perimetrazioni sono riportate nelle Tavole 2a e 2b, e corredata dagli elenchi catastali delle proprietà interessate, in adempimento delle disposizioni di cui all'art.3 comma 2 del decreto - legge 2 maggio 1974, n.115, convertito dalla legge 27 giugno 1974, n.247.

8. L'indicazione dell'area di intervento, di cui al precedente punto 5, è effettuata ai sensi dell'art.35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, e costituisce perciò, ai sensi dell'art.34, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste dal Piano Progettuale adottato.

9. Ai fini della realizzazione del programma costruttivo di cui al precedente punto 2, si assumono quali limiti massimi di altezza e di edificabilità, le rispettive misure riportate negli elaborati progettuali acquisiti dalla Regione che diventano, a tal fine, parte integrante del presente accordo. Ai fini del dimensionamento delle aree da destinare a opere di urbanizzazione primaria e secondaria, valgono gli standard minimi fissati con Decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 e i limiti massimi risultanti dagli elaborati progettuali disponibili.

Art.3 – Inserimento urbanistico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.34, quarto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nonché del punto 8 delle Direttive regionali in materia di Accordo di Programma di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 4854 del 25 ottobre 2002, le determinazioni assunte nel precedente articolo, producono, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici generali e attuativi, nonché al Programma pluriennale vigenti.

2. Al fine di rendere esecutivi gli effetti di cui al precedente comma, il presente Accordo di Programma dovrà essere ratificato, a pena di decadenza, dal Consiglio Comunale di Pietrelcina, dal Consiglio Comunale di Pesco Sannita entro e non oltre i successivi 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione e dal Consiglio Provinciale, entro 60 giorni dalla stipula. Le delibere dei Consigli Comunali e del Consiglio Provinciale conterranno la dichiarazione di immediata esecutività.

3. Con successivo decreto del Presidente della Regione il medesimo Accordo verrà adottato ai fini ed agli effetti di cui all'art.81 del DPR 24 luglio 1977, n.616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.
4. Gli effetti di cui all'art.34 quarto e sesto comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione urbanistica ed assegnazione aree tra le Società Progetto, come individuate in premessa, ed i Comuni nei quali verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni.
5. Lo schema di Convenzione urbanistica ed assegnazione aree, di cui al precedente punto 4, dovrà essere espressamente richiamato ed approvato con delibera di Consiglio comunale, dando atto che lo stesso costituisce schema di convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.865, di assegnazione delle aree oggetto del Contratto di Programma.
6. In ragione dell'urgenza e dell'indifferibilità delle opere previste dal Programma di intervento approvato il Comune rilascia entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di concessione e dei relativi elaborati esecutivi, le concessioni edilizie alle singole Società che realizzeranno direttamente gli interventi, laddove le condizioni preliminari (Convenzione urbanistica ed assegnazione aree con il Comune) siano state tutte formalmente conseguite.
7. Visto l'esito delle conferenze di servizi, tenutesi in data 5 maggio 2003, ai sensi dell'art.14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 34 D.Lgs 267/2000, per l'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni ed approvazioni da parte di tutti gli Enti interessati.
8. Il presente accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione regionale.
9. I Comuni di Pietrelcina e Pesco Sannita provvederanno a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, ai Soggetti attuatori – La Casa di Pietrelcina S.r.l., Hotel La Morgia S.r.l., Il Centro Campano S.r.l.,

CIT Italia S.p.A. Engeco General Contractor S.p.A. - che realizzeranno direttamente gli investimenti oggetto del Contratto di Programma.

Art.4 – Validità dell'Accordo di Programma

1. Il presente Accordo di Programma esplicherà la propria efficacia, previa ratifica dei Consigli Comunali di Pietrelcina, Pesco Sannita e del Consiglio Provinciale, solo ad avvenuta approvazione dello stesso con Decreto del Presidente della Regione. Ove ciò non avvenga le determinazioni assunte col presente atto si intendono inefficaci e poste nel nulla.

2. Il presente Accordo di Programma non sostituisce anche il rilascio delle concessioni edilizie, sicché sono fatti salvi pareri, nulla osta, autorizzazioni ed approvazioni resi obbligatori dalle norme dello Stato o regionali vigenti che esprimeranno i competenti organi, a cui dovranno necessariamente subordinarsi e/o adeguarsi gli interventi.

Art.5 – Collegio di vigilanza

1. Ai sensi dell'art.34 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, comma 7, la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma e gli eventuali poteri sostitutivi sono esercitati da un collegio presieduto dal Presidente della Giunta Regionale, o da suo delegato, e composta da un rappresentante della Provincia di Benevento, da un rappresentante del Comune di Pietrelcina, uno del Comune di Pesco Sannita e uno della Regione Campania, da nominarsi prima dell'inizio dei lavori.

2. Il collegio di vigilanza, in particolare:

- vigila sulla corretta attuazione dell'Accordo di Programma e collabora all'individuazione degli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all'attuazione dello stesso, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvede ove necessario, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori, e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione dei pareri in merito all'attuazione dell'Accordo di Programma;
- dirime, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e all'attuazione del presente Accordo di Programma;
- approva le eventuali modifiche al programma che non costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato;

- visita ed ispeziona i lavori, anche mediante personale delegato, allo scopo di verificarne le conformità al Piano progettuale.

Art.6 – Controversie

Ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal collegio di vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta alla competenza del Foro di Napoli, ferma restando la facoltà delle parti di ricorrere, di comune accordo, all'arbitrato, mediante la costituzione di un collegio Arbitrale.

Art.7 – Approvazione

Il presente Accordo di Programma, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, sarà approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e pubblicato sul B.U.R.C.


Napoli, li 3.5.2003

Per la Regione Campania il Presidente

Per la provincia di Benevento Il Presidente

Per il Comune di Pietrelcina il Sindaco

Per il Comune di Pesco Sannita il Sindaco



(2)



PROVINCIA di BENEVENTO

SETTORE AFFARI GENERALI

U.O. CONSIGLIO

La 2 COMMISSIONE CONSILIARE

riunita l'anno 2003 il giorno 3 del mese di LUGLIO
a seguito di regolare avviso, sotto la Presidenza del Consigliere GIUSEPPE CRETA

sull'oggetto: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN POLO TURISTICO-RELIGIOSO NEL
COMUNE DI PIETRELCINA

a voti UNANIMI

~~del patto~~

(omissis) espone favorevole

IL SEGRETARIO